*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 138° — Numero 296**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 20 dicembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1997.

**Nomina a dirigente generale del Ministero delle finanze del sig. Aldo Rozza, con relativo *curriculum vitae*.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma settimo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da emanarsi della forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21, comma 2, il quale prevede che, nei limiti della disponibilità di organico, possono essere conferiti a persone estranee all'Amministrazione incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato di durata non superiore a cinque anni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692, di approvazione del regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato;

Considerato che sussiste la vacanza organica del posto nel ruolo dei dirigenti generali del Ministero delle finanze necessaria per poter provvedere al conferimento di un incarico di dirigente generale;

Considerato che il sig. Aldo Rozza, dirigente industriale attualmente consulente nel settore telecomunicazioni per la France Telecom e per l'Infostrada, è in possesso di particolare qualificazione nel settore finanziario e fiscale, come si rileva anche dall'allegato *curriculum;*

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, al sig. Aldo Rozza, nato a Milano il 17 ottobre 1937, estraneo all'Amministrazione è conferito, a norma dell'art. 21, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per un periodo di cinque anni, l'incarico di dirigente generale di livello di funzione «C» nel ruolo amministrativo dei dirigenti del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Al sig. Aldo Rozza spetta un'indennità annua lorda pari al trattamento economico del dirigente generale di livello di funzione «C», sostitutiva di ogni emolumento di natura accessoria.

Art. 3.

Con decreto del Ministro delle finanze si provvederà all'approvazione del contratto di diritto privato relativo all'espletamento da parte del sig. Aldo Rozza delle funzioni inerenti al conferito incarico di dirigente generale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

*Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1997*
*Registro n. 2 Finanze, foglio n. 333*

---

CURRICULUM

Aldo ROZZA, nato a Milano il 17 ottobre 1937, residente in via Pienza, 201 - 00138 Roma, tel. 06/8107384.

Dirigente industriale dal 1977, attualmente consulente nel settore telecomunicazioni per France Telecom e per Infostrada.

*Formazione:* Diploma di perito elettrotecnico - Specializzazione biennale in elettronica industriale - Corsi di analisi e programmazione su elaboratori elettronici - Corsi di marketing e di vendita - Corsi di direzione aziendale - Buona conoscenza della lingua inglese.

*Esperienze di lavoro:*

1985-94 - Direttore generale della società SPI S.p.a. (azionisti: Banco di Roma, Banco di S. Spirito, Olivetti) - Organico: 180 risorse - Fatturato 1985: lire 7 miliardi - Fatturato 1993: lire 26 miliardi - Attività di sviluppo software, servizi di gestione, trattamento documenti, elaborazione dati per grandi clienti (Enel, Sip, Alitalia, Imi, Iata, Istat, Ministeri, etc.);

1971-85 - Società: Olivetti - Responsabile direzione enti speciali di Roma (tre anni) - Direttore vendite filiale di Napoli. Area territoriale: Campania, Calabria, Lucania, Molise (tre anni) - Direttore vendite filiale di Verona. Area territoriale: Bolzano, Mantova, Trento,

Vicenza (tre anni) - Ivrea: presso direzione generale - Industry marketing attività di promozione e vendita per le società multinazionali in Europa - Product manager: lancio nuovi prodotti sulle consociate del gruppo;

1967-71 - Recognition equipment: società americana di prodotti per la lettura ottica e trattamento di documenti - Direttore marketing e di vendita;

1965-67 - Rank data systems, società inglese di prodotti per stampa xerografica ad alta velocità - Direttore marketing;

1960-65 - Olivetti divisione elettronica - Programmatore-analista - Direttore progetti per lo sviluppo software ed avviamento dei centri di elaborazione: area di Roma e successivamente area di Milano - (Ministero delle finanze - ACI - INPS - Titoli azionari - Motta - Colgate etc.).

**97A10172**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 1997.

**Proroga dei termini per l'acquisizione e l'installazione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, legge-quadro sull'inquinamento acustico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997, recante «Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante»;

Considerata la difficoltà tecnica di acquisizione e installazione delle apparecchiature relative ai sistemi di registrazione e controllo di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. I termini di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997, sono prorogati di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1997

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MICHELI

p. *Il Ministro dell'ambiente*
CALZOLAIO

p. *Il Ministro della sanità*
BETTONI

**97A10248**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 20 novembre 1997, n. **436.**

**Regolamento recante adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, concernente la costituzione del Parco nazionale del Gran Paradiso, come modificato e integrato dal regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 168 e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1980;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, concernente l'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino;

Viste le leggi costituzionali 26 febbraio 1948, n. 4, e 23 settembre 1993, n. 2, e fatta salva l'emanazione di apposita normativa di attuazione eventualmente incidente nella materia che forma oggetto della presente intesa, relativamente al territorio del Parco nazionale del Gran Paradiso ricompreso nella regione autonoma Valle d'Aosta;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede che previa intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta e la regione Piemonte si provvede all'adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge stessa;

Visto l'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, il quale prevede che il predetto adeguamento sia effettuato con decreto del Ministro dell'ambiente;

Vista la delibera n. 31 del 29 luglio 1980, del consiglio d'amministrazione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, approvata dal Ministro del tesoro con lettera n. 155737 del 3 ottobre 1980 e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 16 ottobre 1980, n. 122499;

Considerato che in data 12 marzo 1997 è stata sottoscritta, con le regioni Valle d'Aosta e Piemonte, l'intesa di cui al citato articolo 35, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1997;

Ritenuto di dover aderire alle indicazioni contenute nel predetto parere salvo per quel che riguarda il potere di nomina dei componenti del collegio dei revisori e la presenza di membri supplenti in tale collegio in quanto appare più opportuno attenersi a quanto previsto in materia dall'articolo 9, comma 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. UL/97/24079 del 19 novembre 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso ha personalità di diritto pubblico. Ad esso si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. Lo statuto dell'Ente di cui all'articolo 9, comma 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ridefinisce le sedi dell'Ente tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 35, comma 1 della medesima legge.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente Parco:

*a)* il presidente;

*b)* il consiglio direttivo;

*c)* la giunta esecutiva;

*d)* il collegio dei revisori dei conti;

*e)* la comunità del Parco.

2. Il Presidente è nominato dal Ministro dell'ambiente, previa intesa con i presidenti della regione Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta, tra i componenti del Consiglio direttivo. Il consiglio direttivo elegge al proprio interno il vice presidente.

3. Il Consiglio direttivo è formato da 13 componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate in materia di conservazione della natura e tra i rappresentanti della Comunità del Parco di cui all'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo le seguenti modalità:

*a)* n. 4 su designazione della Comunità del Parco;

*b)* n. 2 per regione, su designazione delle regioni Valle d'Aosta e Piemonte;

*c)* n. 2 su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;

*d)* n. 2 su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il Parco; in caso di designazione di un numero superiore a due, la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;

*e)* n. 1 su designazione del Ministro per le politiche agricole;

*f)* n. 2 su designazione del Ministro dell'ambiente.

4. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno una giunta esecutiva, formata dal Presidente, da un vice presidente e da altri tre componenti, di cui due scelti tra quattro soggetti designati per la metà dalla Comunità del parco e per l'altra metà dalle regioni.

5. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di presidente del collegio; uno dalle regioni interessate. Il revisore dei conti di designazione regionale è indicato per il primo quinquennio dalla regione Piemonte, sentita la regione Valle d'Aosta; per il secondo quinquennio dalla regione Valle d'Aosta sentita la regione Piemonte, e così successivamente secondo detta alternanza.

6. Il direttore del Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è scelto tra gli iscritti nell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di Parco: allo stesso si richiede, oltre ai requisiti per la nomina a dirigente del ruolo speciale di «direttore di Parco», la conoscenza della lingua francese da accertarsi a mezzo di apposite prove.

7. La comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco ed è costituita e disciplinata ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 3.

1. Il regolamento del Parco, adottato dall'Ente sentita la comunità del Parco nell'ambito dei poteri consultivi, di cui all'articolo 10, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è approvato dal Ministro dell'ambiente, sentita la consulta tecnica per le aree naturali protette, di cui all'articolo 3 della legge medesima e previo parere dei comuni e delle comunità montane interessati, nonché della provincia di Torino, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Piemonte.

Art. 4.

1. Il piano del Parco, predisposto dall'Ente parco tenuto conto delle proposte della comunità del Parco è adottato e approvato da entrambe le regioni interessate, secondo le procedure di cui all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 5.

1. La sorveglianza sul territorio del Parco nazionale del Gran Paradiso è affidata al Corpo dei guardiaparco istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, nonché, per gli aspetti

attribuiti da leggi regionali vigenti, al Corpo forestale valdostano per la parte del territorio compresa nella regione Valle d'Aosta ed al Corpo forestale dello Stato, quanto agli aspetti forestali, per la parte della regione Piemonte.

2. Il coordinamento è assicurato dall'Ente Parco attraverso apposite intese con la regione Valle d'Aosta, la regione Piemonte ed il Ministero dell'ambiente.

Art. 6.

1. La dotazione organica dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, fino alla rideterminazione organica in base ai criteri ed alle modalità di cui agli articoli 5 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è quella che risulta dalla ricognizione del personale al 31 agosto 1993, effettuata ai sensi dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il personale di ruolo dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, n. 394, resta confermato nei rapporti di lavoro esistenti.

Art. 7.

1. I provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, conservano efficacia, in quanto non modificati o abrogati dalle disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 novembre 1997

*Il Ministro:* RONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
*Registrato alla Corte dei conti l'8 dicembre 1997*
*Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 212*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584, come modificato e integrato dal R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 168 reca: «Costituzione di un Parco nazionale presso il gruppo del Gran Paradiso nelle Alpi Graie».

— Il D.P.R. 3 ottobre 1979 reca: «Ampliamento del Parco nazionale del Gran Paradiso».

— Il D.Lgs. C.P.S. 5 agosto 1947, n. 871 reca: «Istituzione dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso, con sede in Torino».

— La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, reca: «Statuto speciale per la Valle d'Aosta».

— La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, reca: «Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige».

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

*e)* l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

*a)* riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

*b)* individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

*c)* previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

*a)* indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

*e)* previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— L'art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) è il seguente:

«Art. 35 *(Norme transitorie).* — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Valle d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto

conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge».

— L'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10 (Istituzione del Parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali) è il seguente:

«Art. 4. — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente con proprio decreto, provvede all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai principi della medesima legge».

— L'art. 9, comma 10, della citata legge n. 394/1991 è il seguente: «10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate».

*Note all'art. 1:*

— La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente».

— L'art. 9, comma 8, della citata legge n. 394/1991, è il seguente: «8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'art. 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14, elabora lo statuto dell'Ente parco, che è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione».

*Note all'art. 2:*

— L'art. 10 della citata legge n. 394/1991 è il seguente:

«Art. 10 *(Comunità del parco)*. — 1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:

*a)* sul regolamento del parco di cui all'art. 11;

*b)* sul piano per il parco di cui all'art. 12;

*c)* su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;

*a)* sul bilancio e sul conto consuntivo.

3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.

4. La Comunità del parco elegge al suo interno un presidente e un vice presidente. È convocata dal presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

— L'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 13. — 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera *c)*, effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento».

*Note all'art. 3:*

— L'art. 3 della citata legge n. 394/1991 è il seguente:

«Art. 3 *(Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette)*. — 1. È istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato «Comitato», costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'art. 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.

4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

*a)* integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;

*b)* adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'art. 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

*c)* approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei Ministri, che decide in merito.

7. È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata «Consulta», costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari

regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991».

*Note all'art. 4:*

— L'art. 12 della citata legge n. 394/1991 è il seguente:

«Art. 12 *(Piano per il parco)*. — 1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco e perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato «piano» che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

*a)* organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

*b)* vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

*c)* sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;

*d)* sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;

*e)* indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

*a)* riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

*b)* riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

*c)* aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma dell'art. 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

*d)* aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.

4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei Ministri che decide in via definitiva.

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario *ad acta*.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati».

*Note all'art. 6:*

— Gli articoli 5 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) sono i seguenti:

«Art. 5 *(Criteri di organizzazione)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo i seguenti criteri:

*a)* articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;

*b)* collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

*c)* trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini, e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;

*d)* armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comunità europea, nonché con quelli del lavoro privato;

*e)* responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;

*f)* flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno di ciascuna amministrazione, nonché tra amministrazioni ed enti diversi».

«Art. 31 *(Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto)*. — 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:

*a)* alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e specifiche professionalità evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;

*b)* alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera *b)*;

*c)* alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste nelle predette tabelle.

2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le modalità di cui all'art. 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro.

3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.

5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.

6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera *a)*. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

6-*bis*. Fino alla revisone delle tabelle di cui al comma 1, lettera *c)*, è consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta».

— L'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente:

«Art. 3 *(Pubblico impiego)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere assunti più di trecentoventi magistrati con decorrenza non anteriore al 1° giugno 1994, nel corso del 1995 non più di trecentodieci magistrati con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 1995 e non più di altri trecentodieci con decorrenza non anteriore al 1° dicembre dello stesso anno.

2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del personale amministrativo non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 non possono superare le mille unità nell'anno 1994. Per le restanti unità le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996.

3. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2, nonché quelle relative ai concorsi già banditi alla data del 31 agosto 1993, sono effettuate fino al 50 per cento con decorrenza non anteriore al 1° marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non anteriore al 1° settembre 1994.

4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 i capitoli 1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia sono ridotti complessivamente di lire 48 miliardi nel 1994.

5. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'invio della documentazione richiesta, verifica la congruità delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro.

6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonché ai posti per i quali, alla stessa data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di collocamento ai sensi dell'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e dei commi 4-*ter* e 4-*sexies* dell'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

6-*bis*. I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale degli enti locali che, adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni, sono validi ed efficaci. La disposizione del presente comma di applica agli enti locali ancorché dissestati i cui organici, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, non superino i rapporti dipendenti-popolazione previsti dal comma 14 del presente articolo, così come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515.

7. Restano comunque salve, nell'ambito del limite complessivo del 10 per cento previsto dal comma 8, le piante organiche previste dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3, e dalla legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernenti l'Avvocatura dello Stato, nonché dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, istitutivo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.

8. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresì, provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno. Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le disposizioni dell'art. 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

9. Ferme restando le dotazioni organiche delle amministrazioni per le quali ha provveduto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, le assunzioni dei vincitori dei concorsi non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 sono effettuate nei contingenti indicati nel predetto decreto-legge, integrati, per quanto riguarda la copertura dei posti disponibili nei ruoli delle stesse amministrazioni non soggetti ai contingentamenti previsti dal medesimo decreto-legge, da aliquote determinate annualmente d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle complessive esigenze funzionali delle amministrazioni.

10. Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatti salvi i concorsi interni ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura delle vacanze al 31 dicembre 1992. Sono altresì prorogate sino al 31 agosto 1994 le graduatorie degli idonei in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

12. Le disposizioni di cui all'art. 132 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano anche al personale degli enti locali di cui al comma 11.

13. Le procedure indicate dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano al personale di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, a richiesta dell'ente presso cui lo stesso presta servizio. A tal fine detto personale è equiparato a quello di cui al predetto art. 35, comma 2, lettera *a)*.

14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato di dissesto di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai seguenti rapporti medi, dipendenti-popolazione, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio:

COMUNI

| Fascia demografica | Rapporto medio dipendenti/popolazione |
|---|---|
| fino a 999 abitanti | 1/95 |
| da 1.000 a 2.999 abitanti | 1/100 |
| da 3.000 a 9.999 abitanti | 1/105 |
| da 10.000 a 59.999 abitanti | 1/95 |
| da 60.000 a 249.999 abitanti | 1/80 |
| oltre 249.999 abitanti | 1/60 |

PROVINCE

| Fascia demografica | Rapporto medio dipendenti/popolazione |
|---|---|
| fino a 299.999 abitanti | 1/520 |
| da 300.000 a 499.999 abitanti | 1/650 |
| da 500.000 a 999.999 abitanti | 1/830 |
| da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti | 1/770 |
| oltre 2.000.000 abitanti | 1/1000 |

A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52.

15. Sono escluse dalle limitazioni di cui al comma 14 le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) non ancora privatizzate che svolgano attività di assistenza a favore di anziani e disabili. Tale deroga, ai sensi dell'art. 31, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non opera qualora tali enti non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al medesimo art. 31, comma 1.

16. In deroga a quanto stabilito dai commi 6 e 8 del presente articolo, alla scuola si applica l'art. 4, all'amministrazione della giustizia si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo, all'università e agli enti di ricerca si applica l'art. 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 8 del presente articolo, alla sanità si applica l'art. 8, commi da 1 a 8.

17. È fatta salva l'applicazione dell'art. 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché quella dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di mobilità, è consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi l'unità.

19. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 si applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio.

20. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 del presente articolo assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'art. 36, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e dall'art. 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

21. Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi di governo ed elettivi, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti. Le prove di esame devono consentire una adeguata verifica delle capacità e delle attitudini.

22. La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente. Tale graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, conservano validità anche per gli anni scolastici successivi al 1994-1995 ai fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che risultavano accantonati a tal fine al 1° settembre 1992 e che, per effetto della riduzione degli organici, nonché per l'applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-1995.

23. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi.

24. La disposizione di cui al comma 23 del presente articolo non si applica al personale della scuola e alle istituzioni universitarie, al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria, delle forze di polizia e delle agenzie per l'impiego di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; non si applica inoltre al personale civile necessario per la formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le strutture sanitarie militari ed al personale a contratto assunto ai sensi della normativa vigente presso gli uffici diplomatico-consolari e presso le istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

25. Per effetto della disposizione di cui al comma 24 le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, così come modificata e integrata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104, sono ridotte per l'anno 1994 di lire 14.700 milioni.

26. In relazione alle proprie esigenze funzionali le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono rideterminare, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la ripartizione territoriale dei posti messi a concorso, ove non risulti già intervenuta l'assegnazione di sede.

27. Non possono essere stabiliti più di due rapporti di lavoro autonomo per prestazioni inferiori a tre mesi con la medesima persona, nell'arco di un anno.

28. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei commi da 5 a 27 determinano responsabilità personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.

29. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei propri dipendenti collocati fuori ruolo, comandati o distaccati, nonché dei dipendenti di altre amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco, indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio al quale il dipendente è assegnato, i motivi del provvedimento, nonché la permanenza di tali motivi.

30. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i motivi dei provvedimenti che comportano la sospensione delle prestazioni presso l'amministrazione di appartenenza. Se sono cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro.

31. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento. È vietato il cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o orari».

**97G0462**

# MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 1997.

**Accertamento del mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Venezia nel giorno 23 giugno 1997.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
DEL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. 3200 in data 11 novembre 1997 con la quale la commissione tributaria provinciale di Venezia ha comunicato che a causa della partecipazione di tutto il personale allo sciopero indetto per il 23 giugno 1997, per contestare la mancata corresponsione dell'indennità giudiziaria, l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. 1/7998/UDG in data 10 ottobre 1997 con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entratte, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento che ha causato il mancato o irregolare funzionamento con disagi per i contribuenti;

Decreta:

Il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Venezia è accertato per il solo giorno 23 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 24 novembre 1997

*Il direttore:* ABATINO

**97A10180**

---

DECRETO 1° dicembre 1997.

**Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Campobasso nel giorno 7 novembre 1997.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER IL MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ha delegato i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale l'ufficio del registro di Campobasso ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nella giornata del 7 novembre 1997 per assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Campobasso in data 7 novembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 1° dicembre 1997

*Il direttore:* BALDINI

**97A10181**

---

DECRETO 2 dicembre 1997.

**Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Catania nel giorno 29 novembre 1997.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Catania ha comunicato il mancato funzionamento del medesimo ufficio nel giorno 29 novembre 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio finanziario sottoindicato è accertato come segue:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Catania nel giorno 29 novembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 2 dicembre 1997

*Il direttore:* IGNIZIO

97A10182

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 novembre 1997.

**Scioglimento di alcune società cooperative.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione attribuisce alla competenza degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

le direttive ministeriali emanate con circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente le sottoelencate società cooperative;

Decreta:

Le società cooperative di seguito indicate sono sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

1) società cooperativa edilizia Spazio Mare 3, con sede in Lecce, costituita con atto a rogito notaio Biagio Di Pietro in data 20 gennaio 1990, repertorio n. 104118, tribunale di Lecce, registro imprese n. 13708, posizione Busc n. 3001/246643, partita Iva n. 02478540756;

2) società cooperativa edilizia Parco della Torre, con sede in Lecce, costituita con atto a rogito notaio Antonio Novembre in data 21 ottobre 1988, rep. n. 257, tribunale di Lecce, registro imprese n. 12692, posizione Busc n. 2905/239580, partita Iva n. 02375280753;

3) società cooperativa P.L. Centro laboratorio, con sede in Gallipoli (Lecce), costituita con atto a rogito notaio Giovanni Vinci in data 17 febbraio 1980, rep. n. 41111, tribunale di Lecce, registro imprese n. 5443, posizione Busc n. 1696/175623, partita Iva n. 01122160755.

Lecce, 21 novembre 1997

*Il direttore:* FOLDA

97A10176

DECRETO 25 novembre 1997.

**Annullamento del decreto ministeriale 16 maggio 1986, con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «C.A.S.C.O.», in Polistena, è stata sciolta con nomina di commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 1989 con il quale il dott. Francesco Amuso è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «C.A.S.C.O», con sede in Polistena (Reggio Calabria), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale del 16 maggio 1986;

Vista la nota del 20 marzo 1989 con la quale il dottor Francesco Amuso, ha comunicato che l'ente in questione era stato dichiarato fallito con sentenza del tribunale di Palmi del 26 aprile 1985, reg. fallimentare n. 571;

Ritenuto conseguentemente, che la dichiarazione di fallimento rende indispensabile provvedere all'annullamento del predetto decreto ministeriale del 16 maggio 1986;

Decreta:

Il decreto ministeriale 16 maggio 1986, con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «C.A.S.C.O.», con sede in Polistena (Reggio Calabria), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore, è annullato.

Roma, 25 novembre 1997

*Il direttore generale:* DI IORIO

97A10177

DECRETO 2 dicembre 1997.

**Scioglimento della società cooperativa «Ca' Savio edilizia a r.l.», in Treporti Venezia.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, in data 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui si siano accertati i presupposti indicati dall'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Ca' Savio edilizia a r.l.», con sede in Treporti Venezia, costituita per rogito notaio dott. Carlo Bordieri in data 6 aprile 1978, repertorio n. 8408, registro società n. 14115, tribunale di Venezia, BUSC n. 1927/161311.

Venezia-Mestre, 2 dicembre 1997

*Il dirigente:* PISTILLO

97A10178

DECRETO 3 dicembre 1997.

**Scioglimento di alcune società cooperative.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 24 luglio 1997;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) soc. coop. «S. Isidoro» a r.l., con sede in Gonnosnò (Oristano), costituita per rogito notaio Felice Contu in data 31 gennaio 1966, repertorio n. 72222, registro società n. 1049, tribunale di Oristano, BUSC n. 220/97971;

2) soc. coop. «L'Airone» a r.l., con sede in Santa Giusta (Oristano), costituita per rogito notaio Alfonso Venturi in data 28 marzo 1991, repertorio n. 18819, registro società n. 4551, tribunale di Oristano, BUSC n. 1004/253220;

3) soc. coop. «Agricola popolare» a r.l., con sede in San Nicolò D'Arcidano (Oristano), costituita per rogito notaio Alfonso Venturi in data 17 aprile 1984, repertorio n. 6438, registro società n. 2615, tribunale di Oristano, BUSC n. 810/212396.

Oristano, 3 dicembre 1997

*Il direttore reggente:* MASSIDDA

97A10110

DECRETO 3 dicembre 1997.

**Scioglimento della cooperativa «Duemila a r.l.», in Busto Arsizio.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, seconda parte, che prevede per le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, lo scioglimento di diritto perdendo la personalità giuridica;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto dirigenziale 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, la competenza ad emettere i provvedimenti

di scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, delle cooperative di cui all'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Accertato che per la seguente cooperativa: cooperativa «Duemila a r.l.», con sede a Busto Arsizio, via Per Cassano, 52/*bis*, data di costituzione 26 luglio 1990, registro società n. 24026, omologato tribunale Busto Arsizio, BUSC n. 1753/249034, ricorrono le condizioni indicate nelle precitate disposizioni in quanto non ha depositato nei termini prescritti, ai sensi degli articoli 2435 e 2364 del codice civile, i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni ed inoltre presenta assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La predetta società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo, seconda parte, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per non aver depositato il bilancio annuale per due anni consecutivi, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire.

Varese, 3 dicembre 1997

*Il dirigente:* BUONOMO

**97A10179**

---

DECRETO 9 dicembre 1997.

**Scioglimento della soc. coop. edilizia «Garofano rosso» a r.l., in Brindisi.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della coperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

soc. coop. edilizia «Garofano rosso» a r.l., con sede in Brindisi, costituita per rogito dott. Corrado Scorsonelli in data 29 maggio 1978, repertorio n. 250.717, registro società n. 1757, tribunale di Brindisi, BUSC n. 927/159952.

Brindisi, 9 dicembre 1997

*Il direttore.* MARZO

**97A10175**

---

## MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 28 ottobre 1997.

**Integrazione al decreto ministeriale 15 luglio 1983 relativo all'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale.**

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1969, n. 1639, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 699, sulle modifiche al secondo e terzo comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti;

Visto l'art. 32 della legge n. 963 del 1965 che attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare norme per la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, che ha dato attuazione alla direttiva 91/492/CEE sulle norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1983), 24 giugno 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 1986), 3 novembre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1987), 18 febbraio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989), 25 febbraio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 1991), 11 marzo 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992), 6 luglio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 agosto 1992), 11 marzo 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1993) e 30 maggio 1997 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1997) con i quali sono state stabilite le denominazioni in lingua italiana delle

specie ittiche di rilevanza commerciale, ai fini della disciplina della pesca marittima, del commercio dei prodotti della pesca e della tutela del consumatore;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sul conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Ravvisata la necessità di integrare l'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche, allegato al decreto ministeriale 15 luglio 1983, e successive modifiche;

Sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che nella seduta del 24 giugno 1997 hanno reso parere favorevole all'unanimità;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, all'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche, di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1983 e successivi aggiornamenti, sono apportate le integrazioni indicate nell'elenco allegato.

Art. 2.

In caso di eventuale importazione di specie ittiche non ancora incluse nell'elenco, le autorità sanitarie di controllo possono attribuire una denominazione provvisoria, che sarà tempestivamente comunicata al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 3.

Le confezioni utilizzate alla produzione, con la denominazione in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono ancora essere impiegate per tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Analogamente a quanto già disposto per le specie *Gadus morhua* e *Gadus callarias* (denominate in lingua italiana come "merluzzo"), anche per le specie *Gadus ogac* e *Gadus macrocephalus* (denominate anch'esse come "merluzzo" le denominazioni di "baccalà" e "stoccafisso" devono essere utilizzate nel caso in cui le suindicate specie di merluzzo siano commercializzate, rispettivamente, in forma salata oppure essiccata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Roma, 28 ottobre 1997

*Il Ministro:* PINTO

*Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1997*
*Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 364*

ALLEGATO

| Ordine | Famiglia | Genere specie | Denominazione proposta |
|---|---|---|---|
| Siluriformes (siluriformi) | Pimelodidae (pimelodidi) | Brachyplatystoma filamentosum | siluro dell'Amazzonia |
| Perciformes (perciformi) | Sciaenidae (scienidi) | Atractoscion aequidens | tiraglino |
| Perciformes (perciformi) | Drepaneidae (drepanidi) | Drepane sp.p. | drepana |
| Perciformes (perciformi) | Nemipteridae (nemipteridi) | Scolopsis sp.p. | scolopero |
| Perciformes (perciformi) | Nemipteridae (nemipteridi) | Nemipterus sp.p. | nemiptero |
| Perciformes (perciformi) | Haemulidae (emulidi) | Pomadasys sp.s. | grugnolo |
| Perciformes (perciformi) | Sphyraenidae (sfirenidi) | Sphyraena afra | barracuda oceanico |
| Perciformes (perciformi) | Sphyraenidae (sfirenidi) | Sphyraena qenie | barracuda oceanico |
| Perciformes (perciformi) | Scombridae (scombridi) | Scomber australasicus | sgombro maculato |
| Perciformes (perciformi) | Scombridae (scombridi) | Gaesterochisma melampus | squamosa |
| Gadiformes (gadiformi) | Gadidae (gadidi) | Brosme brosme | brosme |
| Squaliformes (squaliformi) | Carcharhinidae (carcarinidi) | Prionace glauca | verdesca |
| Zeiformes (zeiformi) | Oreosomatidae (oreosomatidi) | Allocyttus verrucosus | oreo |
| Zeiformes (zeiformi) | Oreosomatidae (oreosomatidi) | Pseudocyttus maculatus | oreo |
| Zeiformes (zeiformi) | Oreosomatidae (oreosomatidi) | Allocyttus niger | oreo |

**97A10174**

DECRETO 11 novembre 1997.

**Condizioni e requisiti per la concessione di contributi a parziale copertura del danno subito, a seguito di calamità naturali, dalla azienda «Acqua azzurra», in Pachino.**

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il Fondo di solidarietà nazionale della pesca relativo alla concessione di contributi a parziale copertura del danno a favore dei pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, a seguito di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 3 marzo 1992, concernente le modalità tecniche ed i criteri relativi alle provvidenze previste dalla stessa legge;

Vista l'istanza dell'Associazione piscicoltori italiani in data 12 dicembre 1996 intesa ad ottenere il riconoscimento della calamità naturale per le avversità atmosferiche, metereologiche e meteomarine verificatisi nel periodo compreso tra il novembre 1995 ed il marzo 1996 nella Sicilia sud-orientale che hanno causato gravi danni economici all'azienda «Acqua Azzurra» i cui impianti a terra e antistante impianto a mare, siti in località Vulpiglia, comune di Pachino (Siracusa), sono stati gravemente danneggiati, con conseguente perdita del prodotto;

Visti gli accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato nonché sull'incidenza dello stesso sul bilancio economico della impresa effettuati dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella riunione del 23 ottobre 1997 che ha reso, al riguardo, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

In relazione agli eventi verificatisi tra il novembre 1995 ed il marzo 1996 nella Sicilia sud-orientale, come nelle premesse descritti, è dichiarata, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 72, la eccezionale avversità meteomarina e, di conseguenza, sono riconosciuti dipendenti dall'evento i gravi danni economici subiti dall'azienda «Acqua azzurra» agli impianti, siti in località Vulpiglia, comune di Pachino (Siracusa).

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 72/1992, l'impresa deve presentare istanza, corredata della documentazione di cui all'allegato *A* al presente decreto, al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o altri enti pubblici.

Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni, il Ministero per le politiche agricole dispone la restituzione del contributo concesso, maggiorato degli interessi pari al costo di provvista, riconosciuto dal Ministero del tesoro, vigente alla data di concessione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 novembre 1997

*Il Ministro:* PINTO

*Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1997*
*Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 366*

---

ALLEGATO *A*

*Al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura* - Viale dell'Arte, 16 - ROMA

Il sottoscritto ..........................................................................

in qualità di legale rappresentante della ditta ..................................

..........................con sede in ..........................via ........................

codice fiscale .......................... partita IVA ..............................

titolare dell'impianto ..............................................................
chiede la concessione di contributo a fondo perduto a causa della eccezionale avversità meteomarina dichiarata con decreto del Ministro per le politiche agricole in data ..........................................

All'uopo allega:

1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante:

*a)* iscrizione nel registro delle imprese di pesca;

*b)* inesistenza di cause ostative alla concessione di contributi previsti dalla normativa antimafia;

*c)* di non aver usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province e da enti pubblici e nel caso affermativo l'entità del contributo e l'ente erogatore;

2) certificato della Camera di commercio, industria e artigianato completo di dichiarazione da cui risulti l'inesistenza di procedura fallimentare o di concordato preventivo;

3) certificato di residenza, stato di famiglia e autocertificazione di convivenza/non convivenza del presidente e dei singoli soci del Consiglio di amministrazione se società, oppure certificato di residenza, stato di famiglia e autocertificazione di convivenza/non convivenza del beneficiano.

Data, ............................

Firma autenticata

................................................

97A10173

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 novembre 1997.

**Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, in Trento.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate le disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento;

Vista la delibera del 30 settembre 1997, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica concernente l'inserimento dell'art. 25 - norme transitorie - nello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica concernente l'inserimento dell'art. 25 - norme transitorie - nello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1997

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

TITOLO VI

*Norme transitorie*

Art. 25.

*Fino a quando la Fondazione parteciperà al controllo della società conferitaria, non possono far parte del consiglio di amministrazione della Fondazione amministratori o dipendenti di enti creditizi, o di società controllate da enti creditizi, o di associazioni, federazioni o organismi, di rappresentanza o categoria, dei quali facciano parte enti creditizi. Per coloro che vengono designati ai sensi del primo comma dell'art. 9 del presente statuto, tale requisito deve essere posseduto da almeno tre anni al momento della designazione. Lo stesso termine si applica per il membro cooptato facoltativamente dal consiglio ai sensi dell'art. 8, penultimo comma, nonché per il presidente e per il vicepresidente.*

*Sono esclusi dalla presente norma transitoria i membri del consiglio cooptati obbligatoriamente ai sensi dell'art. 8, penultimo comma, dello statuto.*

97A10183

DECRETO 28 novembre 1997.

**Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fermo, in Fermo.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate le disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo;

Vista la delibera del 26 marzo 1997, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'Assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 4, 6, 7, 15, 17, 18, 22 e 27 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 4, 6, 7, 15, 17, 18, 22 e 27 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1997

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 4.

*(Omissis).*

Comma 2.

Una quota non inferiore al 10% dei proventi *della partecipazione nella società per azioni conferitaria* deve comunque essere accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società di cui al primo comma dell'art. 3. La relativa riserva può essere investita in titoli della società stessa e/o in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

*(Omissis).*

Art. 6.

*(Omissis).*

Comma 2.

Esso si incrementa per effetto di:

tutti gli accantonamenti a riserva di qualunque specie;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio.

Art. 7.

Sono organi della Fondazione:

1) l'assemblea dei soci;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il presidente;

4) il collegio dei sindaci;

5) il *segretario generale.*

Art. 15.

*(Omissis).*

Comma 2.

Potrà delegare poteri di ordinaria amministrazione al presidente ed al *segretario generale* determinando gli atti o le categorie di atti delegati.

Art. 17.

*(Omissis).*

Comma 2.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Per la cessione della maggioranza delle azioni della società conferitaria, per l'approvazione del regolamento e le limitazioni transitorie della propria attività istituzionale ad alcuni settori o sottosettori tra quelli previsti nello statuto di cui all'art. 2, per le modificazioni statutarie *e per la nomina e la revoca del segretario generale* le deliberazioni vanno assunte con il voto favorevole di due terzi dei membri in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

*(Omissis).*

Comma 4.

Il presidente firma i verbali con il *segretario generale,* il quale svolge funzioni di segretario *del consiglio.*

*(Omissis).*

Art. 18.

Comma 1.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il presidente:

convoca e presiede il consiglio di amministrazione, proponendo le materie da trattare;

sorveglia il buon andamento della Fondazione;

adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento necessario, d'intesa con il *segretario generale,* riferendo al consiglio alla prima adunanza.

*(Omissis).*

Art. 22.

*Comma 1.*

*Il consiglio di amministrazione nomina il segretario generale determinando la durata dell'incarico e il compenso.*

*Comma 2.*

*Egli deve essere in possesso di elevata e comprovata professionalità e di requisiti tali da consentirgli di interpretare e realizzare in modo ampio le finalità della Fondazione.*

Comma 3.

Il *segretario generale:*

*a)* organizza e sovrintende a tutta l'attività della Fondazione;

*b)* ...*(Omissis).*

Comma 4.

In caso di assenza o di adempimento il *segretario generale* è sostituito nelle funzioni da un dipendente *di* società partecipante della Fondazione *all'uopo designato dal consiglio di amministrazione.*

*Comma 5.*

*Qualora le cariche di segretario generale o del suo sostituto siano ricoperte da personale della partecipata Cassa di risparmio di Fermo S.p.a., per le cariche stesse potrà essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione.*

Art. 27.

Il presidente, il vice presidente, e i componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data.

**97A10184**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 29 ottobre 1997.

**Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.**

### IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, attuato con la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, riguardante il finanziamento dei progetti di for-

mazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, così come modificato dall'art. 11, comma 4, della legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano relativa alla gestione del F.S.R.A. stipulata in data 12 dicembre 1990, approvata e resa esecutiva con proprio decreto in data 15 ottobre 1990 registrato alla Corte dei conti in data 22 gennaio 1991;

Vista la delibera CIPI del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994, che aggiorna, integra e modifica le precedenti delibere CIPI del 22 dicembre 1982 e 8 agosto 1984 riguardanti le direttive generali di gestione del Fondo speciale ricerca applicata, attuata con deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

Viste le deliberazioni n. 302 del 9 giugno 1995 e n. 308 del 13 giugno 1995 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, che all'art. 6, comma 6, dispone che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale, nonché la deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996;

Visto il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995, concernente la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982 e successive modificazioni;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del Comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 9 settembre 1997;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale del 29 maggio 1997, n. 513, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1997, registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 140.

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988), 27 marzo 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993) e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto di assumere le determinazioni in merito ai progetti esaminati dal CTS nella predetta riunione del 9 settembre 1997;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) A. CELLI S.P.A. - Porcari (Lucca) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovo impianto integrato di ribobinatura per carta e non tessuto, con unità per il taglio dell'anima e il caricamento automatico delle stesse.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 5 maggio 1997.

Costo dichiarato: L. 1.897.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063408/46. Credito agevolato: L. 1.327.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

2) ANSALDO ENERGIA S.P.A - Genova (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: centrali elettriche a vapore e a gas con caratteristiche avanzate.

Durata e data di inizio: 5 anni e 6 mesi dal 1° luglio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 240.000.000;

eleg. L. 47.088.000.000;

totale L. 47.328.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061934/346 e n. 061933/46.

Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'universita e della ricerca scientifica e tecnologica al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 26.030.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55%, per la quota non eleggibile, ed al 55%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 7.087.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10%, per la quota non eleggibile, ed al 15%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

3) ARCOTRONICS ITALIA S.P.A. - Sasso Marconi (Bologna) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: condensatori in film per montaggio in superficie.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 1° ottobre 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 9.128.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062324/46. Credito agevolato: L. 5.476.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

4) ARTEX S.R.L. - Quarto Inferiore (Bologna) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: apparecchiature innovative semi industriali per la preparazione del caffè: torrefattrice elettrica per caffè a tamburi sovrapposti e macinacaffè a controllo elettronico.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 20 gennaio 1997.

Costo dichiarato: L. 540.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063139/46. Credito agevolato: L. 378.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

5) ASTEPO S.R.L. - Collecchio (Parma) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuova generazione di riempitrici asettiche.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 9 agosto 1996.

Costo dichiarato: L. 812.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062044/46. Credito agevolato: L. 568.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

6) CEMONT S.P.A. - Rivoli Veronese (Verona) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sistemi di saldatura GMAW portatili e/o autoregolanti.

Durata e data di inizio: 5 anni e 3 mesi dal 7 aprile 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 9.524.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063353/46. Credito agevolato: L. 6.190.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

7) COMER S.P.A. - Caltrano (Vicenza) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: cassa di afflusso di nuova concezione.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° settembre 1996.

Costo dichiarato: L. 2.170.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062211/46. Credito agevolato: L. 1.519.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

8) CSELT - CENTRO STUDI E LABORATORI TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sviluppo di tecnologie e prodotti software per l'interazione vocale uomo-macchina.

Durata e data di inizio: 4 anni e 5 mesi dal 1° agosto 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 15.650.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062072/346 e n. 062070/46. Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 8.607.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 2.347.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 15% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

9) FINMECCANICA S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: azionamenti elettrici digitali di potenza rigenerativi.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 1° luglio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 3.174.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061790/46. Credito agevolato: L. 2.063.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

10) G. BARGELLINI & C. S.P.A. - Pieve di Cento (Bologna) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: luce: lampada con universali caratteristiche per l'emergenza.

Durata e data di inizio: 3 anni dal 27 agosto 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 3.750.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062120/46. Credito agevolato: L. 2.250.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

11) GEROSA 3 S.P.A. - Mapello (Bergamo) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: unità di iniezioni integrabile con pressioni e temperature modulabili mediante sistemi elettromeccanici.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 18 novembre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.640.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062642/46. Credito agevolato: L. 1.148.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

12) INDENA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: antiossidanti naturali di nuova generazione.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 1° novembre 1996

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 7.471.000.000;

eleg. L. 302.000.000;

totale L. 7.773.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062429/46. Credito agevolato: L. 2.152.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 2.152.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

13) INDUSTRIE RIZZI 1857 S.R.L. - Vicenza (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: macchina automatica per la rasatura in continuo delle pelli.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 25 novembre 1996.

Costo dichiarato: L. 1.116.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062458/46: credito agevolato: L. 781.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

14) IVECO FIAT S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: componenti innovativi per cabine di veicoli industriali, realizzati con materiali compositi (SCM) di nuova concezione.

Durata e data di inizio: 4 anni e 8 mesi dal 1° maggio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 2.276.000.000;

eleg. L. 4.956.000.000;

totale L. 7.232.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061185/46. Credito agevolato: L. 4.586.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

15) MAC ALENIA MARCONI COMMUNICATIONS S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sistemi di road transport telematics and informatics (RTTI) multilane.

Durata e data di inizio: 4 anni e 6 mesi dal 2 gennaio 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 55.000.000;

eleg. L. 8.685.000.000;

totale L. 8.740.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062625/46. Credito agevolato: L. 5.678.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

16) MC CULLOCH ITALIANA S.R.L. - Valmadera (Lecco) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: motore a scoppio a 4 tempi, per macchine portatili, senza impianto di lubrificazione, con effetto di sovralimentazione e a ridotte emissioni allo scarico.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 16 luglio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 6.308.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062019/46. Credito agevolato: L. 4.100.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

17) MONTEDISON INTERMEDI E AUSILIARI CHIMICI PER L'INDUSTRIA-AUSIMONT S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: formazione di n. 2 ricercatori esperti nella chimica del fluoro.

Durata e data di inizio: 2 anni e 1 mese dal 1° giugno 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 411.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063415/67. Contributo nella spesa: L. 267.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

18) PAVAN S.P.A. - Galliera Veneta (Padova) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: linea per paste alimentari fresche.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 1° marzo 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 3.343.000.000;

eleg. L. 357.000.000;

totale L. 3.700.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 060982/46. Credito agevolato: L. 2.237.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

19) PITRE S.R.L. - Ronchi di Villafranca (Padova) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: studio di nuove tecnologie per la produzione di pannelli isolanti in resine espanse poliuretaniche.

Durata e data di inizio: 2 anni dall'11 dicembre 1996.

Costo dichiarato: L. 680.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062590/46. Credito agevolato: L. 476.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70%, dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

20) R.B.L. RIELLO BRUCIATORI LEGNAGO S.P.A. Legnago (Verona) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuovi prodotti e componenti per sistemi di combustione low-nox ad elevato confort ambientale.

Durata e data di inizio: 4 anni e 7 mesi dal 29 maggio 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 29.051.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061855/346 e n. 061854/46. Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto
sul finanziamento IMI di L. 20.335.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

21) SAVIO MACCHINE TESSILI S.P.A. - Pordenone (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: studio e realizzazione di una nuova roccatrice automatica.

Durata e data di inizio: 4 anni e 3 mesi dal 1° ottobre 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 22.664.000.000;

eleg. L. 220.000.000;

totale L. 22.884.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062291/346 e n. 062290/46.

Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 14.885.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 65%, per la quota non eleggibile, ed al 70%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

all'aquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

22) SGS THOMSON MICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: meta-componenti dedicati ad applicazioni in ambiente multimediale.

Durata e data di inizio: 3 anni dall'11 aprile 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 314.000.000;

eleg. L. 9.408.000.000;

totale L. 9.722.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063389/46. Credito agevolato: L. 3.143.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 3.143.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

23) TELAI OLAGNERO S.A.S. di Olagnero Vittorio & C. - Roccabruna (Cuneo) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: M-B 2000: progetto per la realizzazione di biciclette fuoristrada ad alto livello prestazionale ed a basso costo, adeguate alle normative europee.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° settembre 1996.

Costo dichiarato: L. 600.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062259/46. Credito agevolato: L. 420.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

24) VIDIKRON INDUSTRIES S.P.A. - Milano (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovi videoproiettori multimediali digitali per impiego professionale e domestico.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 10 febbraio 1997.

Costo dichiarato: L. 2.493.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063180/46. Credito agevolato: L. 1.745.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Art. 2.

Le operazioni di seguito indicate già deliberate sono così modificate:

rispetto a quanto deliberato in data 25 agosto 1997:

1) CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CREMONA S.C.R.L. - Cremona (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Lattogeno 2000.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 1° agosto 1996.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 4.540.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062088/46. Credito agevolato: L. 2.724.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Note: il suddetto intervento comporta una maggiore spesa, rispetto a quanto in precedenza deliberato, pari a lire mil. 1.512,0;

rispetto a quanto deliberato in data 27 dicembre 1996:

2) ITALTEL S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: «GSM-BTS» - GSM Base Transceiver Station.

Durata e data di inizio: 6 anni dal 1° novembre 1993.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile L. 40.505.000.000;

eleggibile L. 220.000.000;

totale L. 40.725.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 058128/346 e numero 058127/46. Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 22.398.000.000 determinato in misura comumque non superiore al 55%, per la quota non eleggibile, ed al 55%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 4.083.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10%, per la quota non eleggibile, ed al 15%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Note: il suddetto intervento insieme a quelli di seguito indicati, relativi alla società Italtel S.p.a. (pratiche numeri 063776, 063773 e 063775), comportano una minore spesa, rispetto a quanto in precedenza deliberato, pari a lire mil. 696,0.

3) ITALTEL S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: «GSM-SYS» - GSM System.

Durata e data di inizio: 6 anni dal 1° novembre 1993.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleggibile L. 32.875.000.000;

eleggibile L. 1.600.000.000;

totale L. 34.475.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063776/46. Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 18.961.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55%, per la quota non eleggibile, ed al 55%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 3.527.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10%, per la quota non eleggibile, ed al 15%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

4) ITALTEL S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: «GSM-BSC» - GSM Base Station Controller.

Durata e data di inizio: 6 anni dal 1° novembre 1993.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 37.080.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063773/46. Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 20.394.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 3.708.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

5) ITALTEL S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: «GSM-NSS» - GSM Network and Switching Subsystem.

Durata e data di inizio: 6 anni dal 1° novembre 1993.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 30.015.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063775/46. Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 16.508.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Contributo nella spesa: L. 3.001.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

rispetto a quanto deliberato in data 29 luglio 1993:

6) TECNOMARE - SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE MARINE S.P.A. - Venezia (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: formazione di n. 1 ricercatori e n. 2 tecnici di ricerca nel settore dei sistemi esperti.

Durata e data di inizio: 2 anni dal 1° novembre 1992.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 238.500.000.

Forme finanziamento: pratica n. 053421/67. Contributo nella spesa: L. 155.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Note: il suddetto intervento comporta una minore spesa, rispetto a quanto in precedenza deliberato, pari a lire mil. 431,0.

Art. 3.

Non vengono ammessi agli interventi del F.S.R.A. i sottoindicati progetti per le motivazioni di seguito indicate:

063392 APPEL ELETTRONICA S.R.L. - Torino.

Ricevitore per la localizzazione di sorgenti elettromagnetiche cooperanti e non cooperanti.

Data domanda finanziamento: 22 aprile 1997 (proc. semplif. PMI). Declinato a seguito delle valutazioni espresse dall'esperto: il progetto non presenta aspetti di progettazione innovativa ed esprime parere negativo sulle competenze dell'impresa nel settore specifico.

063268 I.A.N. FOND S.R.L. - Invorio (Novara).

Ottone antidezincificazione per rubinetti.

Data domanda finanziamento: 11 marzo 1997 (proc. semplif. PMI). Declinato a seguito delle valutazioni espresse dall'esperto: l'azienda non sembra disporre delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per portare avanti il progetto né in esso si riscontrano contenuti di ricerca applicata o di progettazione innovativa.

Art. 4.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'IMI ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 5.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 e all'art. 2 disposti ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche ed integrazioni, è determinata in lire 62.745.000.000 e graverà sulle disponibilità del F.S.R.A. per il 1997.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997

p. *Il Ministro:* TOGNON

*Registrata alla Corte dei conti il 27 novembre 1997*
*Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 196*

**97A10150**

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 30 settembre 1997), **coordinato con la legge di conversione 29 novembre 1997, n. 410** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 29 novembre 1997), **recante: «Disposizioni tributarie urgenti».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, ad eccezione delle rubriche degli articoli 2, 5, 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* stampate con carattere tondo.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

## Art. 1.

### *Modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto*

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 19 per cento è elevata al 20 per cento.

2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 16 per cento cessa di avere applicazione.

3. È abrogato il comma 14 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente all'aliquota del 20 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 16,65 per cento o, in alternativa, dividendolo per 120, moltiplicando il quoziente per 100 e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

5. Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto di cui ai commi 1, 2 e 6, lettera *b),* numero 16), non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali alla data del 31 dicembre 1997, sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

6. Nella tabella *A,* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nella parte seconda, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:

1) il numero 15) è sostituito dal seguente: «15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;»;

2) il numero 18) è sostituito dal seguente: «18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;»;

3) il numero 19) è sostituito dal seguente: «19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura;»;

4) il numero 35) è sostituito dal seguente: «35) prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;»;

5) dopo il numero 41-*ter)* è aggiunto il seguente: «41-*quater)* protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.»;

*b)* nella parte terza, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento:

1) il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);»

2) il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);»;

3) il numero 10) è sostituito dal seguente: «10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);»;

*3*-bis) *il numero 10*-bis) *è sostituito dal seguente: «10*-bis) *pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);»;*

4) il numero 11 è sostituito dal seguente: «11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01);»;

5) dopo il numero 19) è inserito il seguente: «20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);»;

6) dopo il numero 24) è inserito il seguente: «25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);»;

7) il numero 46) è sostituito dal seguente: «46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01);»;

8) il numero 55) è sostituito dal seguente: «55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);»;

9) dopo il numero 56) è inserito il seguente: «57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);»;

10) dopo il numero 58) è inserito il seguente: «59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);»;

11) dopo il numero 66) è inserito il seguente: «67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffed-rice", "corn-flakes" e simili (v.d. 19.05);»;

12) il numero 78) è sostituito dal seguente: «78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);»;

13) dopo il numero 87) è inserito il seguente: «88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);»;

14) il numero 121) è sostituito dal seguente: «121) somministrazioni di alimenti e bevande, escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;»;

15) il numero 123-*ter)* è sostituito dal seguente: «123-*ter)* canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite;»;

16) il numero 127-*novies)* è sostituito dal seguente: «127-*novies)* prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;»;

*16*-bis) *il numero 127*-sexiesdecies) *è sostituito dal seguente: «127*-sexiesdecies) *prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere* d), l) e m), *del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera* g), *del medesimo decreto;»;*

17) dopo il numero 127-*sexiesdecies)* è aggiunto il seguente: «127-*septiesdecies)* oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera *a)* della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.».

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 1997.

*Riferimenti normativi:*

*(a)* Il comma 14 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, abrogato dal comma 3 del presente articolo, stabiliva l'assoggettamento ad IVA nella misura del 4% sugli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti, concernenti la distribuzione all'interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite, nonché sugli abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite e sui relativi decodificatori di utenti.

*(b)* Si riporta il testo vigente dell'art. 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»:

«Art. 6 *(Effettuazione delle operazioni).* — Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:

*a)* per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;

*b)* per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;

*c)* per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;

*d)* per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;

*d*-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;

*d*-ter) *(abrogato).*

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'art. 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lettera *d-bis)* del secondo comma.

Si considerano in ogni caso effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel n. 78 della seconda parte dell'allegata tabella *A* effettuate dai farmacisti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonché quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza.».

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, con effetto dal 1° gennaio 1998, il quinto comma del riportato art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, è sostituito dal seguente: «L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella *A* effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'art. 21, quarto comma, secondo periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.».

*(c)* Si riporta il testo degli articoli 21 e 23, come da ultimo modificati dal presente decreto-legge, del citato D.P.R. n. 633/1972:

«Art. 21 *(Fatturazione delle operazioni)*. — Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.

La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:

1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;

2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

3) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2);

4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

5) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.

Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo la aliquota applicabile.

La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti.

Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione.

La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera *l)*, per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonché per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis*, 9 e 38-*quater* e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma.

Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo».

«Art. 23 *(Registrazione delle fatture)*. — Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.

Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.».

*(d)* Si riporta il testo vigente degli articoli 24 e 27, quarto comma, del citato D.P.R. n. 633/1972:

«Art. 24 *(Registrazione dei corrispettivi)*. — I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma, e, distintamente, all'art. 38-*quater* e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.

Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissioni di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.

Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.

I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.».

«Art. 27 *(Liquidazioni e versamenti mensili)*, quarto comma. — Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento, all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 109 quando l'imposta è del nove per cento, per 113 quando l'imposta è del tredici per cento, per 119 quando l'imposta è del diciannove per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.».

*(e)* Si riporta il testo della tabella *A*, parte II, allegata al citato D.P.R. n. 633/1972, concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%, come da ultimo modificata dal presente decreto-legge:

«*Parte II*

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 4 PER CENTO

1) *(soppresso)*;

2) *(soppresso)*;

3) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;

4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);

5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01 - ex 07.03 - ex 07.04);

6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 07.02);

7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decortificati o spezzati (v.d. 07.05);

8) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d. da 08.01 a 08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);

9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 - 10.02 ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07, ex 21.07.02);

10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v.d. ex 11.01 - ex 11.02);

11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v.d. ex 10.06 e ex 11.02);

12) germi di mais destinati alla disoleazione (ex 11.02 G II); semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

13) olio d'oliva; oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v.d. ex 15.07);

14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13);

15) paste alimentari; *crackers* e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;

16) pomidoro pelati e conserve di pomidoro; olive in salamoia (v.d. ex 20.02);

17) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02);

18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;

19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura;

20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cerali *e/o relative farine e/o zucchero; mangimi* composti semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte della tabella;

21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota 11-*bis)* all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;

21-*bis)* costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, comma 3, lettere *c)* ed *e)* del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

22) *(soppresso)*;

23) *(soppresso)*;

24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-*bis)* e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984;

25) *(soppresso)*;

26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al n. 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;

27) *(soppresso)*;

28) *(soppresso)*;

29) *(soppresso)*;

30) apparecrhi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19);

31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie nonché le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, di proprietà di titolari di patenti speciali, relativi accessori e strumenti montati sul veicolo medesimo; veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie;

32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;

33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32;

34) *(soppresso)*;

35) prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere *b)* e *c)*, legge 14 aprile 1975, n. 103;

37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;

38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività;

39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-*bis)*;

40) *(soppresso)*;

41) *(soppresso)*;

41-*bis)* prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;

41-*ter)* prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche;

41-*quater)* protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.».

*(f)* Il Titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) concerne il «pane».

*(g)* La legge 19 ottobre 1984, n. 748, reca: «Nuove norme per la diciplina dei fertilizzanti».

*(h)* Si riporta il testo della tabella *A*, parte III, allegata al citato D.P.R. n. 633/1972, concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%, come da ultimo modificata dal presente decreto-legge:

«*Parte III*

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 10 PER CENTO

1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);

2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);

3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);

4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);

5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati (v.d. 01.05 - ex 02.02);

6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02 - 02.03);

7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, non destinati all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex 03.01);

8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04);

9) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);

10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);

10-*bis)* pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);

11) *yogurt, kephir,* latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01);

12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02);

13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02);

14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);

15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. 04.05);

16) miele naturale (v.d. 04.06);

17) budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);

18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);

19) prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15);

20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);

21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06);

22) uva da vino (v.d. ex 08.04);

23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);

24) tè, matè (v.d. 09.02 - 09.03);

25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);

26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.03, ex 10.04 e ex 10.07);

27) farine di avella e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 11.01);

28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);

29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 e ex 11.02);

30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8 della tariffa doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05);

31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);

32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);

33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09 - ex 23.03);

34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02);

36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);

37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);

38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);

39) *(soppresso)*;

40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 12.08);

41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);

42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);

43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03);

44) *(soppresso)*;

45) alghe (v.d ex 14.05);

46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01);

47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo», destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.02);

48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.03);

49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.04);

50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 - ex 15.07);

51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);

52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v.d. ex 15.13);

53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);

54) *(soppresso)*;

55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);

56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02);

57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);

58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04 - ex 16.05);

59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);

60) altri zuccheri allo stato solido; esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati; destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 17.02);

61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.03);

62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagliata, alluminio o vetro comune (v.d. 17.04);

63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);

64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagliata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 18.06);

65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. 19.02);

66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d. 19.04);

67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: «*puffedrice*», «*cor nflakes*» e simili (v.d. 19.05);

68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v.d. 19.08);

69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);

70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex 20.02);

71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.03);

72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04);

73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);

74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06);

75) *(soppresso)*;

76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti; estratti o essenze di caffè, di tè, di matè e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v.d. 21.02 - ex 30.03);

77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);

78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04 - 21.05);

79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.d. 21.06);

80) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v. d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;

81) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01);

82) birra (v.d. 22.03);

83) *(soppresso)*;

84) *(soppresso)*;

85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v.d. 22.10);

86) farine e polveri di carne di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 23.01);

87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v.d. ex 23.03);

88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);

89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);

90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06);

91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);

92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);

93) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 29.24);

94) *(soppresso)*;

95) *(soppresso)*;

96) *(soppresso)*;

97) *(soppresso)*;

98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);

99) *(soppresso)*;

100) *(soppresso)*;

101) *(soppresso)*;

102) *(soppresso)*;

103) enegia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinai ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati;

104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 chilowatt; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 °C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 °C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati, alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

105) *(soppresso)*;

106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;

107) *(soppresso)*;

108) *(soppresso)*;

109) *(soppresso)*;

110) prodotti fitosanitari;

111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;

112) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;

113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali;

114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;

115) *(soppresso)*;

116) *(soppresso)*;

117) *(soppresso)*;

118) *(soppresso)*;

119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali;

120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari;

121) somministrazioni di alimenti e bevande, escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;

122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico;

123) spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a L. 25.000 nette, spettacoli teatrali elencati al n. 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

123-*bis)* servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico;

123-*ter)* canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite;

124) *(soppresso)*;

125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;

126 *(soppresso)*;

127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8;

127-*bis)* somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di distribuzione di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 chilogrammi in qualsiasi fase della commercializzazione;

127-*ter)* locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;

127-*quater)* prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;

127-*quinquies)* opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni;

127-*sexies)* beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-*quinquies)*;

127-*septies)* prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-*quinquies)*;

127-*octies)* prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali;

127-*novies)* prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'art. 10, n. 14), del presente decreto;

127-*decies)* francobolli da collezione e collezioni di francobolli;

127-*undecies)* case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;

127)-*duodecies) (soppresso)*;

127-*terdecies)* beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dello stesso articolo;

127-*quaterdecies)* prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-*undecies)* e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dello stesso articolo;

127-*quinquiesdecies)* fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;

127-*sexiesdecies)* prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'art. 6, comma 1, lettere *d), l)* e *m),* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera *g),* del medesimo decreto;

127-*septiesdecies)* oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera *a)* della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari».

*(i)* Si riporta il testo vigente dell'art. 6, comma 1, nonché dell'art. 7, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»:

«Art. 6 *(Definizioni).* — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

*a)* rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato *A* e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

*b)* produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

*c)* detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

*d)* gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

*e)* raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

*f)* raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

*g)* smaltimento: le operazioni previste nell'allegato *B*;

*h)* recupero: le operazioni previste nell'allegato *C*;

*i)* luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

*l)* stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato *B*, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato *C*;

*m)* deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

2) il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;

3) il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;

4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

6) deve essere data notizia alla provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi;

*n)* bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

*o)* messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

*p)* combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

*q)* compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità)».

«Art. 7 *(Classificazione).* — 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

*a)* i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

*b)* i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera *g)*;

*c)* i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

*d)* i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

*e)* i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

*f)* i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *b), c)* ed *e)*.

3. Sono rifiuti speciali:

*a)* i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

*b)* i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

*c)* i rifiuti da lavorazioni industriali;

*d)* i rifiuti da lavorazioni artigianali;

*e)* i rifiuti da attività commerciali;

*f)* i rifiuti da attività di servizio;

*g)* i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

*h)* i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

*i)* i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

*l)* i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato *D*».

*(l)* Si riporta il testo della lettera *a)* della tabella allegata al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), concernente gli oggetti d'arte rientranti nel regime speciale IVA relativo al commercio di beni mobili usati:

«TABELLA
(prevista dall'art. 36, comma 1)

OGGETTI D'ARTE, D'ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE

*a)* «Oggetti d'arte»:

quadri «collages» e quadretti simili («tableautins»), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili (codice NC 9701);

incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico (codice NC 9702 00 00);

opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari;

arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;

esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;

smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;

fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto».

## Art. 2.

*Regime IVA per le cessioni di contratti di sportivi professionisti, per i trasporti pubblici, per le università e gli enti di ricerca.*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nell'articolo 7, quarto comma, lettera *d)*, contenente disposizioni relative alla territorialità dell'imposta, dopo le parole «e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle,» sono inserite le seguenti: «nonché le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti,»;

*b)* nell'articolo 10, primo comma, concernente le operazioni esenti dall'imposta, il numero 14) è sostituito dal seguente: «14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, *fluviale e lagunare*. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;»;

*b*-bis) *all'articolo 19*-ter; *terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «comuni e loro consorzi,» sono inserite le seguenti: «università ed enti di ricerca,».*

*Riferimenti normativi:*

*(a)* Si riporta il testo degli articoli 7 e 10 del D.P.R. n. 633/1972, come modificati dal presente decreto-legge:

«Art. 7 *(Territorialità dell'imposta).* — Agli effetti del presente decreto:

*a)* per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

*b)* per "Comunità" o "territorio della Comunità" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera *a)*:

1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;

2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;

3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;

4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

*c)* il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito

il domicilio all'estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.

In deroga al secondo e al terzo comma:

*a)* le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile è situato nel territorio stesso;

*b)* le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonché le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;

*c)* le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;

*d)* le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'art. 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, nonché le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea;

*e)* le prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non è soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza;

*f)* le operazioni di cui alla lettera *d)*, escluse le prestazioni di servizi di telecomunicazione, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea nonché quelle derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma lettera *a)*, ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa;

*f-bis)* le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunità da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera *a)*, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato.

Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-*bis* e 9».

«Art. 10 *(Operazioni esenti dall'imposta)*. — Sono esenti dall'imposta:

1-13) *(Omissis)*;

14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territono di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;

15-27-*quater (Omissis)*».

*(b)* Si riporta il testo vigente dell'art. 19-*ter* del citato D.P.R. n. 633/1972, come modificato dal presente decreto-legge:

«Art. 19-*ter (Detrazione per gli enti non commerciali)*. — Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole.

La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa all'attività principale e conforme alle disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola e dell'attività principale è ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o agricola.

La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, né quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca, la contabilità separata di cui al comma precedente è realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza ed a quelli di previdenza nonché all'Automobile club d'Italia e agli automobile clubs».

Il decreto legislativo sugli enti non commerciali e sulle ONLUS in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* modifica, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il secondo comma dell'artt. 19-*ter* che di seguito si riporta: «La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa alla attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola e dell'attività principale è ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o agricola».

## Art. 3.

### *Registrazione delle fatture*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo, concernente l'emissione delle fatture, le parole «la fattura può essere emessa entro il mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo»;

*b)* all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, concernente la registrazione delle fatture, le parole

«entro il mese di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni di beni con consegna o spedizione a decorrere dal 1° ottobre 1997.

*Riferimenti normativi:*

*(a)* Per il testo degli articoli 21 e 23 del citato D.P.R. n. 633/1972 si veda la nota *(c)* all'art. 1.

Art. 4.

*Trattamento tributario delle plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni*

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, è sostituito dal seguente: «3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 14 per cento sul corrispettivo pattuito.».

2. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente: «*c)* le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate in mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi: si considerano cedute per prime le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti in data più recente. Sono escluse le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti per successioni;».

*Riferimenti normativi:*

*(a)* Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 (Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi), come da ultimo modificato dal presente decreto-legge:

«Art. 3 *(Particolari modalità di applicazione dell'imposta).* — 1. Per le cessioni indicate nell'art. 1 i cedenti possono optare per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata in ciascuna operazione quando si avvalgono di notai ovvero quando nell'operazione intervengono, come intermediari professionali o, eventualmente, come acquirenti, aziende ed istituti di credito, agenti di cambio, commissionari di borsa, società fiduciarie, società di intermediazione mobiliare o altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze.

2. L'opzione si esercita all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 ed ha effetto anche per tutte le altre operazioni che verranno effettuate nello stesso periodo. L'opzione si esercita con apposita dichiarazione, sottoscritta dal contribuente, rilasciata ai predetti soggetti.

3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dalla applicazione della percentuale del 14 per cento sul corrispettivo pattuito.

4. I soggetti indicati nel comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal cedente al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di effettuazione della operazione, trattenendone l'importo sul corrispettivo o ricevendone provvista dal cedente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni periodiche. I soggetti indicati nel comma 1 devono rilasciare al cedente una attestazione del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo è stato effettuato.

5. L'opzione di cui al presente articolo non può essere esercitata per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: l'eventuale imposta sostitutiva pagata anteriormente al superamento delle percentuali ivi indicate costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del presente decreto.

6). *(Omissis).*

*6-bis.* All'art. 82, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lettere *a), b)* e *c)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *a)* e *"b)*"».

*(b)* Si riporta il testo dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come da ultimo modificato dal presente decreto-legge:

«Art. 81 *(Redditi diversi).* — 1. Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

*a) - b) (omissis);*

*c)* le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate in mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi: si considerano cedute per prime le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti in data più recente. Sono escluse le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti per successioni;

*c-bis) - m) (Omissis)*».

Art. 5.

Disposizioni in materia di versamenti dell'imposta sulle assicurazioni

*1. Il comma 1 dell'articolo 9, concernente l'obbligo di denuncia e versamento dell'imposta da parte degli assicuratori, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, come da ultimo modificato dal comma 35 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:*

*«1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui*

*premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4».*

*Riferimenti normativi:*

*(a)* Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi), come da ultimo modificato dal presente decreto-legge:

«Art. 9 *(Denuncia e versamenti).* — 1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4».

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.

3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro.

5. L'importo da pagare è arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario».

## Art. 6.

### *Disposizioni in materia di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni*

1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, è sostituito dal seguente: «4-*bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma 68, lettera *f)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogate ferme restando per il 1997 e il 1998 l'imponibilità delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili».

*Riferimenti normativi:*

*(a)* Il D.L. 25 novembre 1996, n. 599, reca: «Misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996».

*(b)* Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 66, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, recante: «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale»:

«Art. 66 *(Tariffe per particolari condizioni di uso).* — 1. È facoltà dei comuni assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadrati. Tale parte è comunque da computare nei limiti del 25 per cento.

2. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'art. 62 sono computate nel limite del 50 per cento».

## Art. 6-*bis.*

### Disposizioni in materia di sanzioni e interessi

1. *Per le procedure concorsuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, né gli interessi, a condizione che l'imposta dovuta venga versata in un'unica soluzione entro trenta giorni:*

a) *dalla data di pubblicazione del decreto di chiusura di cui all'articolo 193 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel caso di amministrazione controllata;*

b) *dalla data del passaggio in cosa giudicata della sentenza di omologazione di cui all'articolo 181 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di concordato preventivo;*

c) *dalla data del decreto di esecutività del piano di riparto di cui all'articolo 110 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di fallimento;*

d) *dalla data del provvedimento di autorizzazione del piano di riparto di cui all'articolo 212 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di liquidazione coatta amministrativa;*

e) *dalla data del provvedimento di autorizzazione della ripartizione parziale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nel caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.*

2. *Il versamento di cui al comma 1 può essere effettuato anche in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi computati al tasso di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a far tempo dai termini indicati nelle lettere* a), b), c), d) *ed* e) *dello stesso comma 1.*

*Riferimenti normativi:*

*(a)* Si riporta il testo vigente dell'art. 44 del citato D.P.R. n. 633/1972:

«Art. 44 *(Violazione dell'obbligo di versamento).* — Chi non versa in tutto o in parte l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale presentata nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, è soggetto a una soprattassa pari alla somma non versata o versata in meno».

*(b)* Si riporta il testo vigente degli articoli 20 e 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»:

«Art. 20 *(Interessi per ritardata iscrizione a ruolo).* — Decorso un semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione si applica a carico del contribuente l'interesse del sei per cento sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica o ad accertamento d'ufficio, per ogni semestre intero successivo fino alla data della consegna all'esattore dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione.

L'interesse calcolato dall'ufficio delle imposte è riscosso mediante ruolo.

È in facoltà del contribuente di richiedere, nel ricorso alla commissione di primo grado, che le imposte e le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare con l'interesse semestrale del 6 per cento già maturato, ovvero per una parte dell'ammontare stesso in misura diversa da quella prevista dall'art. 15.

Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

«Art. 92 *(Ritardi od omessi versamenti diretti).* — Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6) e secondo comma, lettera *c)*, o li effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del quaranta per cento delle somme non versate. La soprattassa è del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36-*bis*, secondo comma, e 36-*ter* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Le soprattasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

È fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9.».

*(c)* Si riporta il testo vigente degli articoli 110, 181, 193 e 212 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»:

«Art. 110 *(Progetto di ripartizione).* — Il curatore, ogni due mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'art. 97, salvo che il giudice delegato stabilisca un termine diverso, deve presentare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.

Il giudice, sentito il comitato dei creditori, apporta al progetto le variazioni che ravvisa convenienti e ne ordina il deposito in cancelleria disponendo che tutti i creditori ne siano avvisati.

I creditori possono far pervenire entro dieci giorni dall'avviso le loro osservazioni. Trascorso tale termine, il giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni, stabilisce con decreto il piano di riparto, rendendolo esecutivo».

«Art. 181 *(Sentenza di omologazione).* — Il tribunale, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato e la regolarità della procedura, deve valutare:

1) la convenienza economica del concordato per i creditori, in relazione alle attività esistenti e all'efficienza dell'impresa;

2) se sono state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge, anche in relazione agli eventuali creditori esclusi che abbiano fatto opposizione all'esclusione;

3) se le garanzie offerte danno la sicurezza dell'adempimento del concordato e, nel caso previsto dall'art. 160, comma secondo, n. 2, se i beni offerti sono sufficienti per il pagamento dei crediti nella misura indicata nell'articolo stesso;

4) se il debitore, in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto e alla sua condotta, è meritevole del concordato.

Concorrendo tali condizioni, il tribunale pronunzia sentenza di omologazione del concordato; in mancanza dichiara il fallimento del debitore.

Nella sentenza di omologazione il tribunale determina l'ammontare delle somme che il debitore deve depositare secondo il concordato per i crediti contestati. Determina altresì le modalità per il versamento delle somme dovute alle singole scadenze in esecuzione del concordato o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo.

Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 130».

«Art. 193 *(Fine dell'amministrazione controllata).* — Il debitore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni può chiedere al tribunale anche prima del termine stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a norma dell'art. 17.

Se al termine dell'amministrazione controllata risulta che l'impresa non è in condizioni di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il terzo comma dell'articolo precedente».

«Art. 212 *(Ripartizione dell'attivo).* — Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111.

Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112.

Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'art. 113».

*(d)* Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, recante «Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi»:

«Art. 2 *(Poteri e compenso del commissario).* — Con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria può essere disposta, tenendo anche conto dell'interesse dei creditori, la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un periodo non superiore a due anni, prorogabile non più di due volte, su conforme parere del CIPI, complessivamente per non oltre due anni. Con successivi decreti, tenendo anche conto di eventuali richieste del comitato di sorveglianza e su conforme parere del CIPI, può essere in tutto o in parte revocata l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa.

Nel caso in cui imprese collegate ai sensi del primo comma dell'art. 3 del presente decreto-legge siano assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con provvedimenti successivi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del CIPI, può fissare un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio di tutte le imprese a decorrere dalla data dell'ultimo provvedimento, fermo restando che la continuazione dell'esercizio non può avere una durata complessiva superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento.

Qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzano una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali, il termine di cui al comma precedente può essere ulteriormente differito per il periodo massimo di otto mesi, per le imprese il cui regime commissariale di amministrazione straordinaria è in scadenza entro il 31 dicembre 1984, al fine di consentire una riforma organica della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito piano, che è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con il decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata del differimento del termine indicato nel precedente comma.

Il commissario predispone un programma, la cui esecuzione deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza su conforme parere del CIPI. Il programma deve prevedere, in quanto possibile e tenendo conto degli interessi dei creditori, un piano di risanamento, coerente con gli indirizzi della politica industriale, con indicazione specifica degli impianti da riattivare e di quelli da completare, nonché degli impianti o complessi aziendali da trasferire e degli eventuali nuovi assetti imprenditoriali; per quanto possibile deve essere preservata l'unità dei complessi operativi, compresi quelli da trasferire.

Sino a quando il programma non è esecutivo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere specificatamente autorizzati dal CIPI a pena di nullità. L'autorizzazione non è necessaria per gli atti previsti nell'art. 35 della legge fallimentare, se di valore non superiore a lire duecento milioni.

Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'art. 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non più di duecentocinquanta dipendenti.

Il compenso del commissario è liquidato dall'autorità di vigilanza in base agli emolumenti spettanti ai presidenti degli enti pubblici economici e tenendo conto della entità della gestione».

### Art. 6-*ter*.

### Termini per la notifica degli avvisi di liquidazione relativi all'imposta comunale sugli immobili

1. *Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995, nonché a quella dovuta per l'anno 1993 nei comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni per infrazioni di carattere formale sono fissati al 31 dicembre 1998.*

### Art. 6-*quater*.

### Disposizioni relative alla tassa sull'occupazione di suolo pubblico

1. *Al comma 2-*bis *dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma 62, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto il seguente periodo: «I comuni e leprovince possono, con delibera, estenderne la non applicazione anche alle annualità pregresse».*

2. *All'articolo 3, comma 63, lettera* d), *della citata legge n. 549 del 1995, sono aggiunte le seguenti parole: «anche fin dal 1° gennaio 1988».*

3. *All'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, dopo il comma 63 è inserito il seguente:*

*«63-*bis. *I comuni, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono, con apposite deliberazioni, esonerare dalla tassa le occupazioni di suolo pubblico per impianti di erogazione di pubblici servizi; i comuni possono attribuire alla relativa delibera effetto retroattivo anche fin dall'anno 1988».*

4. *I comuni e le province, anche in deroga all'articolo 44, comma 2, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, e successive modificazioni, possono, con apposita deliberazione:*

a) *stabilire di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;*

b) *attribuire alla deliberazione di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la relativa tassa».*

*Riferimenti normativi:*

*(a)* Si riporta il testo dell'art. 47 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), come da ultimo modificato dal presente decreto-legge:

«Art. 47 *(Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo).* — 1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.

2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

*a)* strade comunali, da lire 250.000 a lire 500.000 per km lineare o frazione;

*b)* strade provinciali, da lire 150.000 a lire 300.000 per km lineare o frazione.

2-*bis*. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica. I comuni e le province possono, con delibera, estenderne la non applicazione anche alle annualità pregresse.

3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di cinque km lineari, entro i limiti minimi e massimi da lire 100.000 a lire 200.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km è dovuta una maggiorazione da L. 20.000 a L. 40.000.

4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45, è determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime:

*a)* occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni:

*tassa complessiva:*

classi I, II e III, minima L. 20.000, massima L. 50.000;

classi IV e V, minima L. 10.000, massima L. 30.000;

*b)* occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni:

*tassa complessiva:*

minima L. 10.000, massima L. 30.000.

La tassa di cui alle lettere *a)* e *b)* è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;

2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a centottanta giorni: 50 per cento;

3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento».

*(b)* Si riporta il testo del comma 63 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come da ultimo modificato dal presente decreto-legge:

«63. I comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del *decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,* e successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni:

*a)* stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili;

*b)* esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti assegnati;

*c)* esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani;

*d)* attribuire alle deliberazioni di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la rispettiva tassa anche fin dal 1° gennaio 1988;

*e)* i comuni e le province possono fissare nel regolamento un ammontare comunque non superiore a lire 20 mila al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuta».

*(c)* Gli articoli 44 e seguenti del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, concernono, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la disciplina e le tariffe delle occupazioni permanenti e temporanee, dei passi carrabili e delle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo. Si riporta il testo dell'art. 44 del D.Lgs. n. 507/1993:

«Art. 44 *(Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie).* — 1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

*a)* occupazioni del suolo comunale:

| | Classi di comuni | |
|---|---|---|
| | Minima per mq lire | Massima per mq lire |
| Classe I | 85.000 | 127.000 |
| Classe II | 68.000 | 102.000 |
| Classe III | 54.000 | 81.000 |
| Classe IV | 43.000 | 64.000 |
| Classe V | 34.000 | 51.000 |

*b)* occupazioni del suolo provinciale:

minima L. 34.000 mq, massima L. 51.000 mq;

*c)* occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alle lettere *a)* e *b)*, può essere ridotta fino ad un terzo.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.

4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

5. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

7. *Soppresso.*

8. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.

9. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa può essere ridotta fino al 30 per cento.

11. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati».

## Art. 7.

### *Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio*

1. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri del servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione del presente articolo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

## Art. 8.

### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**97A10148**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Rilascio di exequatur

In data 3 dicembre 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Ugo Vincenzini, console onorario del Regno dei Paesi Bassi a Livorno.

In data 4 dicembre 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Luis Antonio Foncerrada Pascal, console generale degli Stati Uniti messicani a Milano.

**97A10185**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende

L'autorizzazione, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata con decreto interministeriale 13 ottobre 1973, modificato con decreto interministeriale 25 luglio 1974 e 28 settembre 1977 alla società «A-F.I.S. Audit fiduciaria servizi - S.r.l.» già società per azioni, con sede legale in Milano, iscritta al registro imprese presso la camera di commercio di Milano al n. 147614 (MI 146-147614), codice fiscale n. 01721770152, è dichiarata decaduta a seguito dello scioglimento della società e della sua messa in liquidazione.

L'autorizzazione, ad esercitare attività fiduciaria rilasciata con decreto interministeriale 10 settembre 1991, alla società «Barclays fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano, iscritta al registro imprese presso la camera di commercio di Milano al n. 271489 (MI 146-271489), codice fiscale n. 08819990154, è dichiarata decaduta a seguito dello scioglimento della società e della sua messa in liquidazione.

**97A10186**

## MINISTERO DEL TESORO

### Assoggettamento della IBF Sim S.p.a., in Milano alla procedura di amministrazione straordinaria

Con decreto ministeriale n. 175275 del 20 novembre 1997 la IBF Sim S.p.a., con sede in Milano, è assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, prevista dall'art. 32, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996.

**97A10187**

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

### Modificazione allo statuto dell'Accademia Olimpica, in Vicenza

Con decreto ministeriale del 15 ottobre 1997, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 5 novembre 1997, al n. 245, è stata approvata la modifica di statuto dell'Accademia Olimpica, con sede in Vicenza.

**97A10188**

### Modificazione allo statuto della Fondazione Verga, in Catania

Con decreto ministeriale del 17 ottobre 1997, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 5 novembre 1997, al n. 246, è stata approvata la modifica degli articoli 6 e 13 del vigente statuto della Fondazione Verga, con sede in Catania.

**97A10189**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Rinnovo di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

*Estratto decreto n. 501/97 del 28 novembre 1997*

Confezioni rinnovate, numeri A.I.C. e titolare A.I.C.: è rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale DERMODIS nella forma e confezione gel 30 g pomata 5%, n. A.I.C. 027040031 (in base 10), 0TT68Z (in base 32), della società Farmades S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Tor di Cervara n. 282 - 00155 Roma.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto n. 502/97 del 28 novembre 1997*

Confezioni rinnovate, numeri A.I.C. e titolare A.I.C.: è rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale CALMINE nella forma e confezione 12 confetti 200 mg, n. di A.I.C. 028279014 (in base 10), 0UZ076 (in base 32), rilasciata alla società S.p.a. Italiana laboratori Bouty, con sede legale e domicilio fiscale in via Vanvitelli n. 4 - 20129 Milano.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto n. 503/97 del 28 novembre 1997*

Confezioni rinnovate, numeri A.I.C. e titolare A.I.C.: è rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale METAFAR nelle forme e confezioni im 1 flacone 0,5 g + fiala solvente 2 ml, n. di A.I.C. 027909050 (in base 10) e 0UMQXU (in base 32); im 1 flacone 1 g + fiala solvente 4 ml, n. di A.I.C. 027909062 (in base 10) e 0UMQY6 (in base 32); iv 1 flacone 1 g + fiala solvente 10 ml, n. di A.I.C. 027909035 (in base 10) e 0UMQXC (in base 32); iv 1 flacone 2 g, n. di A.I.C. 027909047 (in base 10) e 0UMQXR (in base 32) rilasciata alla società La.Fa.Re. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Sac. Ben. Cozzolino n. 77 - 80056 Ercolano (Napoli).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto n. 504/97 del 28 novembre 1997*

Confezioni rinnovate, numeri A.I.C. e titolare A.I.C.: è rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale SEROFENE nella forma e confezione 30 compresse 50 mg, n. di A.I.C. 026972012 (in base 10), 0TR3VD (in base 32) alla società Serono Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Casilina n. 125 - 00176 Roma.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto n. 505/97 del 28 novembre 1997*

Confezioni rinnovate, numeri A.I.C. e titolare A.I.C.: è rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale CLINDAMICINA SAME nella forma e confezione gel 30 g 1%, n. di A.I.C. 028024014 (in base 10), 0UR76G (in base 32), rilasciata alla società Savoma medicinali S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Baganza n. 2/A - 43100 Parma.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto n. 506/97 del 28 novembre 1997*

Confezioni rinnovate, numeri A.I.C. e titolare A.I.C.: è rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale METRONIDAZOLO SAME nella forma e confezione gel 30 g 1%, n. di A.I.C. 028523013 (in base 10), 0V6GJ5 (in base 32), rilasciata alla società Savoma medicinali S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Baganza n. 2/A - 43100 Parma.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

*Estratto decreto N.C.R. n. 476/97 del 14 novembre 1997*

Specialità medicinale: SIMOXIL, nella forma e confezione: 12 compresse da 1000 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: società Virginia farmaceutici r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Amendola n. 3, codice fiscale n. 10433130159.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata è effettuata dalla società Biopharma r.l., nello stabilimento sito a S. Palomba (Roma), via delle Gerbere.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse da 1000 mg:

n. di A.I.C. 023911023 (in base 10), 0QTQMH (in base 32);

classe «A», prezzo: L. 12.100 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: amoxcillina triidrato mg 1148 (pari ad amoxcillina anidra mg 1000);

eccipienti: magnesio stearato, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: infezioni delle alte e basse vie respiratorie; infezioni delle vie urinarie; infezioni enteriche, epato biliari; infezioni varie: endocarditi, sepsi, infezioni chirurgiche, gonorrea, infezioni dermatologiche.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto A.I.C. n. 477/97 del 14 novembre 1997*

Specialità medicinale: PREMELLE, nelle forme e confezioni: «C» 28 compresse rivestite 2,5 mg e «C» 28 compresse rivestite 5 mg.

Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland - Newbridge, Irlanda, rappresenata per la vendita in Italia dalla Wyeth S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale n. 00150450591.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuate dalla società Wyeth Medica Ireland, nello stabilimento sito in Little Connell, Newbridge, Co. Kildare (Irlanda).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«C» 28 compresse rivestite da 2,5 mg;

n. di A.I.C. 029541012 (in base 10), 0W5JNN (in base 32); classe «C»;

«C» 28 compresse rivestite 5 mg;

n. di A.I.C. 029541024 (in base 10), 0W5JP0 (in base 32); classe «C».

Composizione:

ogni compressa rivestita da 2,5 mg contiene:

principi attivi: estrogeni coniugati naturali mg 0,62; medrossiprogesterone acetato mg 2,5;

eccipienti: lattosio monoidrato, metilcellulosa 15 cps, magnesio stearato, glicole polietilenico 20.000, gliceril monooleato, shellac polvere, calcio solfato anidro, cellulosa, saccarosio, titanio biossido, polivinilpirrolidone, ossido di ferro rosso, cera carnauba, opacode s-8.27717- nero (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa rivestita da 5 mg contiene:

principi attivi: estrogeni coniugati naturali mg 0,62; medrossiprogesterone acetato mg 5;

eccipienti: lattosio monoidrato, metilcellulosa 15 cps, magnesio stearato, glicole polietilenico 20.000, gliceril monooleato, shellac polvere, calcio solfato anidro, cellulosa, saccarosio, titanio biossido, polivinilpirrolidone, FD & C blue n. 2., cera carnauba, opacode s-8.27717-nero (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Premelle C» è indicato per il trattamento delle seguenti condizioni in donne con utero integro:

1) Sintomi vasomotori da moderati a gravi associati a carenza estrogenica.

2) Vaginite atrofica.

3) Uretrite atrofica.

4) Prevenzione e trattamento dell'osteoporosi associata a carenza estrogenica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto N.C.R. n. 494/97 del 18 novembre 1997*

Specialità medicinale: EMOKLAR nelle forme e confezioni: soluzione iniettabile 10 fiale 0,2 ml da 5.000 U.I. + 10 siringhe sterili e soluzione iniettabile 10 fiale 0,5 ml da 12.500 U.I. + 10 siringhe sterili (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Istituto biocimico nazionale Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 14, codice fiscale 00274990100.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata sarà effettuata dal titolare dell'A.I.C. presso l'Officina farmaceutica comune sita in Ronco Scrizia (Genova), via E. Bazzano n. 14.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

soluzione iniettabile 10 fiale 0,2 ml da 5.000 U.I. + 10 siringhe sterili;

n. di A.I.C. 028868053 (in base 10), 0VJZGP (in base 32), classe: «A»; prezzo: L. 17.000 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425);

soluzione iniettabile 10 fiale 0,5 ml da 13.500 U.I. + 10 siringhe sterili;

n. di A.I.C. 028868065 (in base 10), 0VJZH1 (in base 32), classe: «A»; prezzo: L. 32.700 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni fiala da 5.000 U.I. contiene:

principio attivo: eparina calcica (purificata EDTA) 5.000 U.I.;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b. a ml 0,2;

ogni fiala da 12.500 U.I. contiene: principio attivo: eparina calcica (purificata EDTA) 12.500 U.I.; eccipienti: acqua p.p.i. q.b. a ml 0,5.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa ed arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto A.I.C. n. 495/97 del 18 novembre 1997*

Specialità medicinale: PRAMIDIN nella forma e confezioni: «10» spray rinologico soluzione - flacone da 400 mg/2 ml e «20» spray rinologico soluzione - flacone da 1600 mg/4 ml.

Titolare A.I.C.: società Crinos industria farmacobiologica p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre n. 2, codice fiscale 01192270138.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata sarà effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre n. 2.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

«10» spray rinologico soluzione - flacone da 400 mg/2 ml;

n. di A.I.C. 029246016 (in base 10), 0VWJL0 (in base 32);

classe «C»;

«20» spray rinologico soluzione - flacone da 1600 mg/4 ml;

n. di A.I.C. 029246028 (in base 10), 0VWJLD (in base 32);

classe «C»;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

flacone da 2 ml: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: metoclopramide monocloridrato monoidrato mg 236,35 pari a 200 mg di metoclopramide base;

eccipienti: acido acetico glaciale, sodio acetato, sodio cloruro, alcool benzilico, sorbitolo 70% e acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

flacone da 4 ml: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: metoclopramide monocloridrato monoidrato mg 472,70 pari a 400 mg di metoclopramide base;

eccipienti: acido aceticoglaciale, sodio acetato, sodio cloruro, alcool benzilico, sorbitolo 70% e acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

medicina generale: nausea e vomito da medicamenti quali anti blastici, antibiotici, chemioterapici, digitalici, morfina e codeina, ecc. Vomito da stati acidosici ed iperazotemici. Disturbi digestivi del periodo mestruale. Iperemesi gravidica;

gastroenterologia: dispepsia non ulcerosa su base funzionale; trattamento sintomatologico del reflusso gastroesofageo, del reflusso biliare duodeno-gastrico e della gastroparesi di varia origine (es. da neuropatia diabetica, ecc.);

chirurgia e anestesiologia: nausea e vomito da anestetici o post-operatoria;

radiologia: manifestazioni gastriche del mal di raggi e della cobalto-terapia; nella esplorazione radiologica funzionale dell'apparato digerente.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**97A10194**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

**PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI**
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

*Integrando con la somma di* **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami* | L. | 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 140.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 91.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 8.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. | 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. | 4.000 |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

**PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 410.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 245.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189